

L.R. 8 OTTOBRE 2019, n. 21: *"Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla fondazione di partecipazione "Ater fondazione""* – Oggetto assembleare n. 8435/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 1 ottobre 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

L'Associazione Teatrale dell'Emilia-Romagna – A.T.E.R. nasce negli anni '60 dalla necessità dei comuni dell'Emilia-Romagna di acquisire, gestire o costruire luoghi teatrali; tra i suoi fondatori vi sono infatti i principali comuni capoluoghi di provincia e alcune città minori. Nel 1964 viene ufficialmente costituita, con lo scopo di fornire servizi ai propri associati, in primis favorire le produzioni liriche con contratti collettivi e supportare la gestione dei teatri.

Nel 1969 A.T.E.R. diede vita ad un complesso orchestrale di base a preludio di una formazione stabile, poi denominata Orchestra Stabile in Emilia-Romagna (OSER), che verrà definitivamente formata solo nel 1975. Ad A.T.E.R. si deve anche la nascita di Emilia-Romagna Teatro (ERT), che sin dalla sua costituzione nel 1977 si occupa della produzione per il settore della prosa. Sempre in seno ad A.T.E.R. è sorta la compagnia di danza Aterballetto, istituzione che permise l'entrata di A.T.E.R. nel mondo produttivo della danza. L'effettiva produzione di balletti iniziò nel 1977.

La Regione è entrata come socio nella compagine di A.T.E.R. con la legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER), all'Associazione “ERT – Emilia-Romagna Teatro e all'Associazione “Centro Regionale della Danza”. Con questa legge la Regione Emilia-Romagna normava il proprio intervento negli enti che nel frattempo erano divenuti fondamentali per il sistema regionale dello spettacolo, A.T.E.R., Centro Regionale della Danza (CRD) ed Emilia Romagna Teatro (ERT), al fine di riqualificarne scopi e funzioni, riservando attenzione alle esigenze di autonomia delle strutture produttive, conservandone il radicamento nella realtà regionale e garantendone tanto la dimensione regionale quanto il carattere associativo.

A.T.E.R. nell'arco della sua storia ha adeguato la sua missione originaria al mutamento degli scenari e alla grande crescita del territorio regionale. Dal 2000 A.T.E.R. ha dato vita al circuito regionale della danza, occupandosi anche di festival e rassegne di musica contemporanea e world music. A seguito della riforma del sistema di finanziamento dello spettacolo operata col Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, A.T.E.R. è stata riconosciuta Circuito regionale multidisciplinare, riprendendo, dopo tre decenni, l'attività di programmazione di sedi teatrali in accordo con le amministrazioni comunali proprietarie.

La Regione conferma quindi la propria volontà di partecipare e sostenere le attività di promozione, distribuzione e programmazione dello spettacolo assicurate da

A.T.E.R. anche al fine di consolidarne il riconoscimento e la funzione di Circuito regionale multidisciplinare.

L'esperienza del primo triennio di programmazione teatrale come circuito regionale multidisciplinare si è rivelata infatti particolarmente positiva. In considerazione della nuova specifica missione, A.T.E.R. ha avviato un esame della struttura associativa e del proprio statuto, rilevando alcuni limiti nell'assetto attuale e la conseguente necessità di un adeguamento. Anche grazie ad una recente modifica del Codice Civile che ha previsto e regolato la trasformazione da associazione a fondazione (art. 42 bis), la fondazione di partecipazione è stata individuata come lo strumento operativo più adatto a rispondere alle esigenze odierne dell'organizzazione culturale e dello spettacolo.

In conclusione, l'evoluzione legislativa nazionale e regionale in ambito culturale e la valutazione delle necessità di disporre di nuove forme di intervento nel mutato panorama dello spettacolo, risultano strettamente connessi alla presente proposta di legge, che intende adeguare la forma giuridica della preesistente associazione ad un modello maggiormente coerente con tale evoluzione.

Con la presente trasformazione, si prevede un ruolo di rilievo per la Regione Emilia-Romagna nella compagine partecipativa, in coerenza con quanto già avviene in diversi altri circuiti regionali.

Tale trasformazione, peraltro, fermo restando il rispetto delle procedure previste e disciplinate dal codice civile all'art. 42 bis, impone tuttavia che la partecipazione della Regione al nuovo ente venga formalizzata, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto.

La legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1) ISTITUZIONE E FINALITA' autorizza la Regione a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione Ater. L'articolo delinea le finalità che la Fondazione persegue, di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo e formazione del pubblico.

L'articolo 2) PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE descrive le azioni che la Regione attua per partecipare alla Fondazione.

L'articolo 3) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE stabilisce che spetta alla Giunta regionale nominare i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione.

L'articolo 4) CONTRIBUTI autorizza la Regione a concedere alla fondazione un contributo annuale il cui importo è viene stabilito dalla legge di bilancio. L'articolo definisce anche le modalità di concessione e liquidazione del contributo annuale. L'articolo inoltre stabilisce che la Fondazione è tenuta ad illustrare alle competenti

commissioni assembleari le relazioni relative al programma di attività di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

L'articolo 5) NORMA FINANZIARIA stabilisce che per dare copertura agli interventi previsti dalla legge si farà fronte per gli esercizi 2020 e 2021 mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 18 aprile 1992, n.20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)) nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) a valere sulla legge regionale 18 aprile 1992, n. 20.

Per gli anni successivi la Regione provvederà nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'articolo 6) NORME TRANSITOIRE stabilisce limitatamente per l'anno 2019, al fine dell'erogazione dei contributi continua ad applicarsi l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (Ater)).

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)		730.000,00	730.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>		730.000,00	730.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi			

speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa		730.000,00	730.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>		730.000,00	730.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.